## CONTRATTO DI LOCAZIONE

L'anno 2014 e questo di 17 (Diciassette) del mese di Novembre fra le seguenti parti:

- IMMOBILIARE VALLEVERDE S.p.A. con sede in Calenzano (FI), Via di Capalle n° 47, Cod. Fiscale - P.IVA 00859110488, in persona del procuratore Sig. Maurizio Cerretelli nato a Calenzano (FI) il 13/05/1960 domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito indicato come - Locatore -

е

- L.E.V. S.r.I. con sede in Altavilla Vicentina (VI), Via San Pio X nº 25, Cod. Fiscale
- P.IVA 03918360243, in persona del sig. Pagnoni Riccardo nato a Vicenza (VI), il
23/09/1987, domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito
indicata come – Conduttore -

SI' STIPULA E SI CONVIENE QUANTO APPRESSO

### 01. OGGETTO DELLA LOCAZIONE:

La società IMMOBILIARE VALLEVERDE S.p.A. concede in locazione alla società L.E.V. S.r.I. come sopra rappresentata, che dichiara di accettare a tale titolo, l'immobile posto nel comune di Altavilla Vicentina (VI), Via San Pio X n° 25.

L'immobile è contraddistinto dai seguenti estremi catastali: Foglio 4

Particella 418, Categoria D/1

### 02. DURATA DELLA LOCAZIONE E DISDETTA

La data di decorrenza del presente contratto di locazione è convenuta tra le parti il 01/02/2015 e terminerà quindi il 31/01/2021.

In considerazione della necessità del Conduttore di eseguire gli allestimenti dell'Immobile ai fini dell'agibilità per lo svolgimento della propria attività, il Locatore immette il Conduttore nel possesso dell'Immobile in data odierna senza che per ciò

(3)





venga corrisposto alcun canone o indennizzo al Locatore, fatti salvi i costi relativi sia alle utenze che alla copertura assicurativa come previsto dal successivo paragrafo 16.

La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) con inizio dalla data indicata nel comma precedente del presente Contratto e si rinnoverà automaticamente per un periodo di ulteriori 6 (sei) anni, se non avviene disdetta da ambo le parti almeno 12 (dodici) mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione. Il Locatore rinuncia, come previsto dalla vigente normativa in materia, ad esercitare la facoltà di recesso allo scadere del sesto anno.



A questo proposito le parti stabiliscono di comune accordo che la riconsegna dell'immobile corrisponderà alla fine del mese in cui scadrà il termine del preavviso, pertanto la relativa mensilità dovrà essere corrisposta per l'intero.

Sicard

## 03. CANONE DI LOCAZIONE

II- canone annuo-di- locazione viene pattuito come segue in Euro-36.000,00 (Trentaseimila/00) oltre oneri fiscali e dovrà essere corrisposto in n. 12 rate mensili di euro 3.000,00 (Tremila/00) oltre oneri fiscali.

Il Locatore concede al Conduttore uno sconto totale per un importo complessivo di Euro 9.000,00 (Novemila/00) oltre Iva, sui primi 24 (ventiquattro) canoni di locazione, e questo sconto sarà così scomputato: Euro 6.000,00 (Seimila/00) saranno detratti dal mese di Febbraio 2015 al mese di Gennaio 2016 in 12 rate di pari importo; i residui euro 3.000,00 (Tremila/00) saranno detratti dal mese di Febbraio 2016 al mese di Gennaio 2017 in 12 rate di pari importo; e per detti importi il Locatore emetterà nota di credito contestuale all'emissione della fattura del canone di locazione.



Ai sensi dell'art. 35, comma 8 del D.L. 04/07/2006, n. 223 convertito dalla Legge 04/08/2006, n. 248 il locatore dichiara espressamente di optare per l'imponibilità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (Iva).

## 04. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il canone di locazione sarà corrisposto tassativamente in rate mensili da pagarsi entro e non oltre il giorno 10 del mese a cui si riferisce il canone di locazione a mezzo RID.

### 05. ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, solamente in aumento, ed automaticamente (e quindi anche senza espressa richiesta del Locatore) a decorrere dall'inizio del secondo anno, nella misura del 75% in relazione ad eventuali variazioni del potere di acquisto rilevato dall'ISTAT dell'Euro per famiglie di operai ed impiegati. Per espressa volontà delle parti si conviene di prendere a riferimento i dati relativi al mese precedente alla data di scadenza annuale

## 06. RISOLUZIONE DEL DIRITTO, ADDEBITO INTERESSI DI MORA E PENALE

Per nessun motivo il Conduttore potrà sospendere il pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori essendo espressamente convenuta la clausola del "Solve et repete". Il mancato pagamento anche parziale del canone di locazione o degli oneri accessori entro i termini di legge, produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per colpa del Conduttore senza necessità alcune di diffida o di messa in mora, fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno al locatore a norma dell'art. 1456 del c.c.

In ogni caso il ritardato pagamento del canone o degli oneri accessori comporterà per il Conduttore, senza necessità alcune di messa in mora, il pagamento di un interesse che viene concordato in misura del tasso Euribor trimestrale maggiorato

03)

Guord



di 4 punti percentuali.

Qualora il Conduttore rimanga all'interno dell'immobile nonostante la risoluzione del rapporto le parti sin d'ora prequantificano, a titolo di penale, una indennità mensile di occupazione senza titolo, pari al doppio del canone mensile di locazione.

### 07. GARANZIA

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi facenti carico alConduttore, ed in particolar modo del puntuale pagamento dei canoni e degli oneri
accessori, nonché di tutte le obbligazioni assunte circa la manutenzione
dell'immobile e degli impianti e la loro restituzione alla scadenza contrattuale, e
comunque del risarcimento di ogni eventuale danno arrecato all'immobile, fatto
salvo l'importo di una maggiore somma, il Conduttore si impegna a consegnare
entro la data del 01/02/2015 una fidejussione bancaria, come da testo fornito dal
Locatore.

L'importo della fidejussione dovrà essere pari complessivamente di Euro 7.500,00 (Settemilacinquecento/00), e dovrà avere validità per tutta la durata della locazione e per ulteriori due mesi dalla scadenza del contratto. Tale fidejussione sarà restituita al Conduttore dopo la regolare riconsegna dei locali entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ed in caso di suo utilizzo anche parziale dovrà essere immediatamente reintegrata. Il Conduttore in attesa dell'emissione della fideiussione da parte della banca, rilascia a garanzia al Locatore un titolo di pari importo che verrà restituito contestualmente alla consegna della suddetta fideiussione. In caso di incasso del titolo da parte del Locatore per inadempienza del Conduttore, il medesimo dichiara che il deposito cauzione provvisorio così costituito non sarà produttivo di interessi, in deroga all'art. 11 Legge 392/78.



Sissi



## 08. DESTINAZIONE ED USO DELL'IMMOBILE

L'immobile oggi locato si concede per uso artigianale, con divieto sublocazione, di cessione anche parziale e di mutamento di destinazione.

Il Conduttore, ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 34 e seguenti della Legge 392/78, dichiara che l'attività che verrà svolta nei locali oggetto di locazione non rientra tra quelle per cui la Legge prevede l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale alla cessazione della locazione.

L'inadempimento da parte del Conduttore alle pattuizioni sopra riportate circa l'usodel locale, la sua destinazione e l'attività svolta, nonché il divieto di cessione del contratto, comporterà la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

## 09. RESPONSABILITA' DEL CUSTODE

Il Conduttore è costituito custode della cosa locata e dovrà mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia, esonerando espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni, diretti o indiretti, che potessero derivare da fatto doloso o colposo di terzi in genere, onde poterlo riconsegnare al termine della locazione nello stato di fatto in cui si trovava all'inizio della locazione medesima, salvo il normale deperimento d'uso.

## 10. STATO DELL'IMMOBILE

L'immobile viene affittato nello stato di fatto in cui si trovano con gli impianti esistenti, visto e gradito e non tinteggiato, tale stato e destinazione sono noti al Conduttore. A questo proposito viene redatto verbale di consegna controfirmato dalle parti quale attestazione dello stato dell'immobile.

Il Locatore si impegna a richiedere a propria cura e spese l'allacciamento alla rete del GAS e portare la tubazione dal vano contatore fino al piede del fabbricato.



Riccold



Saranno viceversa a totale carico del Conduttore sia la richiesta del contatore che i relativi oneri, ed a questo proposito il Conduttore rinuncia espressamente fino da adesso ad ogni richiesta di rimborso o indennizzo in relazione alle suddette spese/oneri.

(a)

Il Conduttore dichiara di aver preso visione dei locali affittati e di averli ritenuti idonei allo svolgimento della propria attività, con i relativi impianti conformi alle leggi vigenti, il tutto in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possono influire sulla salute di chi vi svolge attività. Le modifiche e/o interventi che si dovessero rendere necessari per adeguare gli impianti esistenti alle necessità del Conduttore, saranno ad esclusivo carico dello stesso, il quale rinuncia espressamente fino da adesso ad ogni richiesta di rimborso o indennizzo in relazione agli eventuali oneri sostenuti sia per l'esecuzione di tali interventi che per la produzione delle certificazioni e progetti richiesti per legge, e si obbliga a consegnare una copia di tale documentazione tecnica al Locatore.

Sicord

Il Conduttore si obbliga inoltre a stipulare i necessari contratti di manutenzione ordinaria con idonee ditte per il buon mantenimento degli stessi e per il rispetto delle normative vigenti, nonché ad effettuare le comunicazioni direttamente o avvalendosi di soggetto qualificato ove necessari.

L'immobile è dotato del seguente Attestato di Prestazione Energetica, redatto da tecnico abilitato da cui risulta essere in classe "D", ed il relativo Attestato è stato trasmesso telematicamente alla Regione Veneto con il seguente codice di attestato 163046/2014; ed una copia dell'Attestato è stata consegnata dal Locatore al Conduttore.



## 11. AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

Il Conduttore si obbliga a richiedere le necessarie autorizzazioni amministrative per lo svolgimento della propria attività. Saranno in ogni caso a carico del Conduttore, senza alcun diritto al rimborso nei confronti del Locatore, tutte le spese, attività, formalità e lavori di adeguamento necessari all'immobile e/o agli impianti esistenti per consentire al Conduttore lo svolgimento della propria attività, anche a seguito della richiesta di permessi, o rilascio di licenze e/o concessioni, o comunque per cambiamenti normativi riguardanti l'attività svolta.

Il Conduttore dovrà provvedere a propria cura e spesa ad ottenere il certificato di Prevenzione Incendi al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio ai sensi della Legge n. 966 del 26/07/1965, D.P.R. 29/07/1982 n. 577 e D.P.R. 12/01/1998 n. 37, se trattasi di attività soggetta, il Locatore da parte sua presterà ogni necessario consenso per la autorizzazione di cui sopra.

# 12. DIVIETO DI MODIFICHE E/O INNOVAZIONI

Il Conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica o innovazione alla cosa locata (opere edili di qualsiasi natura ed entità) senza preventivo consenso scritto del Locatore.

# 13. COSTI E RIPARTIZIONE DI SPESE

Ai sensi degli artt. 1576 e 1609 c.c sono a carico del Conduttore tutte le spese di riparazioni e manutenzione ordinaria riconducibili all'immobile locato e relativi impianti, saranno ad esclusivo carico del Conduttore per tutta la durata della locazione. In deroga a quanto previsto dalla legge le parti stabiliscono che saranno a totale carico del Conduttore i costi/oneri sia di installazione che di manutenzione riguardanti sia degli impianti che dell'immobile per l'adeguamento alla attuale vigente normativa in merito alla propria attività, a questo proposito il Conduttore si impegna a realizzare tutte le opere a perfetta regola d'arte ed ad acquisire in



Siceral



relazione ad esse ogni relativo certificato di omologa e di conformità alle prescrizioni vigenti, assumendosi a proprio carico ogni relativo onere e autorizzazione, ed a questo proposito il Conduttore si obbliga a consegnare una copia di tale documentazione tecnica al Locatore.

E' di interesse del Locatore consentire tali opere di aggiornamento all'immobile, il quale si dichiara disponibile a formalizzare il proprio assenso, ove necessario ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative.

Sono a carico del Gonduttore la sostituzione delle luci di emergenza (batterie e la sostituzione dei corpi illuminanti).

Le parti danno atto che del contenuto delle obbligazioni di cui sopra hanno tenuto conto nella determinazione del canone, e quindi il Conduttore rinuncia espressamente fino da adesso ad ogni richiesta di rimborso o indennizzo in relazione alle spese/oneri sopra citate.

In caso di inadempimento da parte del Conduttore all'esecuzione della manutenzione alla quale si è obbligato, il Locatore si riserva il diritto di provvedere direttamente, addebitandone il costo al Conduttore, che si impegna a pagarlo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota spesa, lo stesso solo in questo caso fino da adesso, autorizza espressamente il Locatore a prelevarne la spesa dalla garanzia di cui al precedente punto 07, garanzia che dovrà essere pertanto immediatamente reintegrata, fatto salvo il maggior danno.

Il Locatore si riserva comunque il diritto di procedere a propria cura e spese all'esecuzione di tutte quelle opere e/o interventi che a suo insindacabile giudizio ritenesse opportuno eseguire per migliorie o prevenzioni di deperimento dell'immobile locato, concordando tali interventi con il Conduttore.

Fanno carico al Conduttore che se le assume tutte le spese inerenti le richieste e

(g)

hicorch



le forniture di tutti i servizi, (ivi comprese quelle di acqua, luce e gas), per le quali il Conduttore provvederà a stipulare i relativi Contratti con le Società fornitrici a Sua cura e spese.

Il Conduttore si farà carico altresì, di tutti gli oneri (incluso quelli di fornitura) derivanti da perdite anche occulte, che si dovessero verificare negli impianti e/o all'acciamenti e si obbliga a stipulare l'eventuale assicurazione prevista dell'ente erogante o a sottoscriverne una propria.

Il Conduttore rinuncia espressamente fino da adesso ad ogni richiesta di rimborso o indennizzo in relazione agli eventuali oneri sostenuti per tali perdite.

## 14. RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

Alla data di cessazione del contratto, il Conduttore consegnerà al Locatore o a persona da questi designata, tutti i locali puliti, liberi e sgomberi da cose e persone targhe ed insegne, tenuti in buono stato locativo, salvo il normale deperimento d'uso, in caso di difetto di puntuale riconsegna, sarà utilizzato la garanzia in acconto alla penale di cui al punto 6, salvo il diritto del Locatore di richiedere i maggiori danni subiti.

Circa tutte le eventuali migliorie, modifiche, adeguamenti, addizioni, innovazioni e quant'altro eventualmente eseguito sull'immobile dal Conduttore, anche se autorizzate dal Locatore in quanto necessarie all'attività da svolgersi nei locali, il Locatore si riserva il diritto a proprio insindacabile giudizio:

a) di trattenerle e acquisirle definitivamente all'immobile, rinunciando fino da adesso il Conduttore a qualsiasi diritto o richiesta di indennizzo o rimborso di alcun genere nei confronti del Locatore, fatto salvo il diritto del Conduttore di togliere le addizioni apportate qualora ciò sia possibile senza recare pregiudizio all'immobile a fatto salvo l'obbligo di ripristino di cui al successivo



Sicarol



punto b;

dell'immobile nel medesimo stato in cui è stato consegnato, ed in tal caso il

Conduttore dovrà provvedere a propria ed esclusiva cura e spesa, senza alcun diritto di indennizzo o rimborso.

# 15. RESPONSABILITÀ

Il Conduttore ritiene l'immobile oggetto del presente contratto di locazione adatto per l'uso al quale intende adibirlo, ed esonera il Locatore da qualsiasi responsabilità per vizi.

Il Locatore resta espressamente esonerato da ogni responsabilità anche per danni a cose e/o persona che dovessero verificarsi all'interno dei locali affittati e aree pertinenti derivanti da casi fortuiti, ordinari e straordinari, ed in particolare per i danni causati sia da nubifragi, all'agamenti rotture di fogne tubazioni, etcc..., come dal mancato funzionamento degli impianti elettrici, sanitari, igienici, di riscaldamento, etc..., salvo il caso di difetti strutturali purché non riconducibili a vizi occulti dell'immobile art. 1578 C.C..

Il Conduttore si impegna altresì a rilevare indenne il Locatore da qualsiasi pretesa avanzata da terzi, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi modo relativa e/o connessa con l'utilizzo improprio dell'immobile locato da parte del Conduttore.

## 16. ASSICURAZIONE IMMOBILE

L'immobile oggetto della locazione è coperto da polizza di assicurazione stipulata dalla Società Proprietaria contro i danni dell'incendio, scoppio ecc. compreso il ricorso Terzi, sgombero macerie, con espressa rinuncia al diritto di surroga da parte dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1916 del c.c. nei confronti del Conduttore.

( a)

Kiere K

Il premio complessivo pagato per l'assicurazione dell'immobile sopra descritto, resta a carico del Locatore nella misura del 20% (ventipercento) del suo ammontare, mentre il restante 80% (ottantapercento) sarà a carico del Conduttore e dovrà essere da questi rimborsato alla Proprietà entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla presentazione della relativa Nota Debito; copia della ricevuta del pagamento del premio sarà a disposizione del Conduttore a sua richiesta.

Il valore assicurato verrà rivalutato di anno in anno avuto riguardo al variato valore venale dell'immobile.

Il Conduttore si impegna a dichiarare al Locatore tutte le circostanze attinenti la propria attività che saranno ritenute utili ai fini della stipulazione della suddetta polizza; l'inadempimento comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto...

## 17. ASSICURAZIONE CONTENUTO

Il Conduttore per parte sua dovrà stipulare idonea polizza di assicurazione per i rischi relativi all'esercizio della sua attività compreso il ricorso vicini, le merci in magazzino, gli impianti ed attrezzature contenute nell'immobile, l'eventuale deterioramento o qualsiasi danno eventualmente derivante da infiltrazioni di acqua, quale ne sia la causa, grandine, neve, scoperchiamento del tetto, si impegna ad esigere dal suo assicuratore la stessa clausola di rinuncia al diritto di surroga nei confronti del Locatore. In caso di inadempimento di tale impegno, il Conduttore dovrà corrispondere al Locatore una penale pari alla stessa somma che il Conduttore dovesse ottenere a titolo di risarcimento dei danni da lui subiti maggiorato degli interessi, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Conduttore si impegna a non richiedere al Locatore ed alla Sua assicurazione somme scaturenti da danni non coperti e/o non rimborsati dalla propria assicurazione.



Sucaral



## 18. ISPEZIONE LOCALI

E' consentito al Locatore di eseguire, previo preavviso, delle ispezioni nei locali per controllare l'esatto adempimento da parte del Conduttore delle obbligazioni contrattuali.

In caso di disdetta il Conduttore è obbligato a far visitare l'immobile locato tutti i giorni feriali dalle ore 16.00 alle ore 17.30, previo preavviso.

### 19. INSEGNE E TARGHE

Previa autorizzazione della competente Autorità, il Conduttore potrà installare insegne o targhe anche all'esterno dell'immobile locato con ogni precauzione, onde evitare danni. La posa in opera di dette insegne è sin d'ora autorizzata dal Locatore.

## 20. IMPUTAZIONE DI PAGAMENTI

In deroga all'art. 1193 c.c., il Locatore avrà facoltà di attribuire qualsiasi pagamento ai debiti più antichi indipendentemente dall'eventuale diversa indicazione del Conduttore.

## 21. SPESE ED IMPOSTE

Le spese di registrazione del presente Contratto e l'imposta di registro che dovrà essere pagata fanno carico nella misura del 50% a ciascuna delle parti contraenti.

Colui tra Locatore e Conduttore che richieda la rescissione anticipata del suddetto contratto ha l'obbligo di pagare per l'intero l'imposta per la sua cessazione all'agenzia delle entrate.

# 22. MANCATA APPLICAZIONE

La mancata denuncia della violazione e/o della disapplicazione, anche ripetuta , di una e/o più clausole di cui al presente contratto, non potrà mai intendersi come





tacita accettazione delle violazioni e/o delle applicazioni stesse.

### 23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione alla legge sulla tutela dei dati personali e successive modificazioni, il Conduttore autorizza il Locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi ai rapporti di locazione.

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, il Conduttore elegge domicilio presso la sede legale.

### 24. MODIFICHE AL CONTRATTO / DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Qualunque modifica al presente contratto non può avvenire e non può aver luogo che per iscritto, a pena di inefficacia delle modifiche stesse.

L'eventuale nullità, anche parziale, di una e/o più clausole di cui al presente contratto, non inficerà la validità dello stesso nel suo complesso.

Per quanto non previsto specificatamente nel presente contratto, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile ed agli usi locali.

### 25. FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza. Le parti concordano inoltre che per ogni eventuale controversia relativa al presente Contratto la competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

13

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole: 2) Durata della locazione e penale per recesso anticipato; 6) Risoluzione del diritto, addebito interessi di mora e penali; 7) Garanzia; 9) Responsabilità del custode; 10) Stato dell'immobile; 11) Autorizzazione amministrative; 12) Divieto di modifiche e/o innovazioni; 13) Costi e ripartizioni dei spese; 14) Riconsegna dell'immobile; 15) Responsabilità; 16) Assicurazione immobile; 17) Assicurazione contenuto; 19) Insegne e targhe; 20) Imputazione pagamenti; 22) Mancata applicazione; 24) Modifiche al contratto/Disposizioni legislative; 25) Foro Esclusivo;

IL LOCATORE

A IL CONDUTTORE

A Grando

A Gran

### AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE

01/12/2014

### RICEVUTA DI REGISTRAZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE

Ufficio delle Entrate di DPFI UT FIRENZE 2 In data 28/11/2014 il Sistema Informativo del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle Entrate ha acquisito e registrato il contratto di locazione n.6583 serie 3T trasmesso con protocollo utente LEV da:

Codice fiscale: 00859110488

DATI DESCRITTIVI DELLA CONVENZIONE: Contratto scritto stipulato in data 17/11/2014 relativo alla locazione di immobile ubicato nel comune di ALTAVILLA VICENTINA (VI), VIA SAN PIO X 25, categoria D/1, rendita euro 7.588

DATI DEL CONTRATTO: soggetto ad I.V.A., durata dal 01/02/2015 al 31/01/2021 corrispettivo annuo euro 36.000 importo dovuto per la registrazione euro 360 (Prima annualita')

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO:

Num.ord. Codice Fiscale Ruolo Num.ord. Codice Fiscale Ruol 1 00859110488 A 2 03918360243 B

(A) locatore (B) conduttore (\*) Codice fiscale errato od omesso

DATI DEL PAGAMENTO:

Per il presente contratto e' stato richiesto l'addebito sul conto corrente bancario presso Azienda 05034 CAB 21564 delle seguenti somme (Importi espressi in euro):

Imposta di registro	360
Imposta di bollo	16
Totale	376

Si rilascia la presente ricevuta ai sensi dell'art.22, comma 4 del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

1